



FAPI
Fondo Paritetico Interprofessionale
per la Formazione Continua nelle PMI

Costituito da Confapi, Cgil, Cisl, Uil

Avviso 2-2008

“SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO”

Delibera CDA FAPI n. 30 del 09 luglio 2008

1. Premessa

Il Fondo paritetico interprofessionale Formazione PMI (di seguito FAPI), con sede legale in Roma, Via della Colonna Antonina, 52 e sede operativa in Roma in Via del Gesù, 62, è l'associazione costituita da Confapi, Cgil, Cisl, Uil per promuovere le attività di formazione continua dei quadri, degli impiegati e degli operai nelle imprese. Con il presente Avviso il FAPI, intende finanziare la realizzazione di Piani Formativi concordati fra le parti sociali, con particolare attenzione ai temi oggetto di accordi interconfederali sottoscritti dai soci. Il presente documento contiene: le finalità perseguite dal FAPI, i requisiti, le modalità e le procedure per accedere all'assegnazione dei finanziamenti, la modulistica.

1.2 Tipologia degli interventi

Sono ammessi al contributo finanziario i progetti presentati nell'ambito di specifici Piani Formativi concordati tra le Parti Sociali ai diversi livelli di riferimento e coerenti con i parametri e gli obiettivi di cui al presente Avviso.

1.3 Quadro normativo di riferimento

L'Articolo 118 della Legge n. 388 del 2000, come modificato dall'art. 48 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, dall'art. 1 comma 151 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 e dall'art. 13, comma 13 della legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione del Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35; I decreti Interministeriali del 23 aprile 2003 e del 20 maggio 2005 adottati di concerto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze prevedono la possibilità di costituire Fondi Paritetici interprofessionali per la formazione continua al fine di promuoverne lo sviluppo in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità per i lavoratori.

Ai Fondi afferiscono le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che vi aderiscono.

Nell'ambito delle attività dei Fondi paritetici interprofessionali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali esercita la vigilanza sulle attività e disciplina altresì:

- i criteri e le modalità per la gestione delle risorse finanziarie;
- i criteri per l'ammissibilità delle spese e la costruzione del sistema dei controlli dei Fondi;
- le caratteristiche generali del sistema di monitoraggio dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, nonché l'articolazione e l'alimentazione del sistema, gli aspetti organizzativi, procedurali e tecnici.

Ai fini del presente Avviso si richiama in particolare l'attenzione sulle seguenti fonti normative:

- Articolo 118 della Legge n. 388 del 2000;
- Articolo 48 della Legge n. 289 del 2002, che modifica l'Articolo 118 della Legge n. 388 del 2000;

- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 36 del 18 novembre 2003;
- Linee guida sui costi ammissibili del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 gennaio 2004;
- Linee Guida del sistema di monitoraggio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 aprile 2004;
- Decreto Interministeriale del Ministro dell'Economia e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 aprile 2003;
- Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 giugno 2003;
- Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 novembre 2003;
- Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 maggio 2004;
- Regolamento (CE) 68/2001 relativo all'applicazione degli artt.87 e 88 del Trattato CE in materia di aiuti alla formazione (GUCE L10/20 del 13/01/2001);
- Regolamento (CE) 363/2004 che modifica il Regolamento (CE) 68/2001 (GUCE L63/20 del 28/02/2004);
- Regolamento (CE) 69/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis" (GUCE L10/30 del 13/01/2001).

Per quanto concerne invece la regolamentazione interna del FAPI si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute nei seguenti documenti:

- L'atto costitutivo del FAPI, riconosciuto e autorizzato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 ottobre 2001;
- Lo Statuto del FAPI;
- Il Regolamento, le procedure e le linee guida del FAPI stesso;
- Le linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sui costi ammissibili e sul sistema dei controlli;
- Il Manuale di Valutazione del FAPI;
- Il Manuale di Gestione del FAPI.

2. Obiettivi dell'Avviso

L'Avviso intende favorire la presentazione di Piani formativi basati su approcci innovativi in grado di favorire la prevenzione a sostegno delle necessarie norme e delle relative sanzioni, coinvolgendo i lavoratori, i dirigenti e gli imprenditori, nelle forme e nei modi resi possibili, considerando la sicurezza e la tutela della salute come risultato di una consapevole cultura d'impresa.

Pertanto l'Avviso intende sostenere gli interventi finalizzati alla implementazione delle misure per la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il finanziamento di attività rivolte alle seguenti azioni coordinate e interdipendenti:

- a) analisi delle condizioni ambientali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

b) pianificazione delle azioni connesse a garantire l'informazione, la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori dipendenti;

c) erogazione delle attività mediante seminari, corsi di formazione in aula e in F.A.D.;

d) produzione e utilizzo di materiale informativo.

3. Disponibilità finanziaria e tipologie di piano ammissibili

La disponibilità finanziaria è di **€1.500.000,00** a livello nazionale.

Gli interventi e le azioni ammissibili afferenti la Misura 4 (Avvisi tematici) del presente Avviso, riguardano unicamente Piani aziendali e settoriali interaziendali finalizzati all'introduzione e allo sviluppo dei sistemi di sicurezza nei luoghi di lavoro e all'innalzamento dei livelli di prevenzione dei fattori di rischio attraverso l'incremento e la riqualificazione delle competenze dei lavoratori sui temi della salute e della sicurezza sul lavoro.

- *Piani Aziendali*

Sono costituiti da uno o più Progetti che riguardano una sola azienda e i suoi lavoratori/trici.

Il contributo massimo erogabile dal FAPI, è fissato nella misura massima di Euro 20.000,00 (ventimila).

- *Piani settoriali*

Sono costituiti da Progetti che riguardano aziende di un settore definito e i suoi lavoratori/trici in un ambito territoriale individuato. Il contributo massimo erogabile dal FAPI, è fissato nella misura massima di Euro 50.000,00 (cinquantamila).

Il Soggetto proponente (Agenzia formativa o Azienda beneficiaria), in quanto Attuatore nonché titolare del Piano o come capofila di ATI/ATS può, indipendentemente dal numero e dalla tipologia dei Piani, presentare richiesto di contributo per un ammontare complessivo non superiore al 35% della disponibilità finanziaria nazionale.

4. Il Piano ed i Progetti costituenti il Piano

Il Piano Formativo è un programma organico di interventi concertati tra le parti sociali firmatarie, sulla base dei fabbisogni espressi dai contesti territoriali interessati, dei settori, delle aziende e dei lavoratori/trici.

Ogni Piano è presentato al FAPI unitamente ai Progetti di formazione ad esso riferiti.

Il Progetto di formazione è lo strumento che attua gli obiettivi e le linee generali individuate nel Piano Formativo.

Ciascun Progetto di formazione deve essere coerente con le finalità e gli obiettivi che intende attuare e prevedere una durata adeguata alle caratteristiche degli interventi da realizzare. Eventuali azioni preparatorie e di accompagnamento alle attività formative costituiscono parte integrante del progetto.

4.1 Caratteristiche dei Piani e dei Progetti

- Il numero massimo di partecipanti per progetto è di 20 lavoratori/trici, esteso a 40 lavoratori/trici limitatamente alla modalità didattica “seminari” e nei limiti percentuali per cui questa modalità può essere utilizzata rispetto al monte ore totale delle attività;
- Ogni Piano può contenere sino ad un numero massimo di 20 progetti;
- La durata minima di ciascun progetto è di 8 ore;
- Ciascun progetto di formazione deve contenere l’elenco delle aziende coinvolte.

L’elenco delle aziende potrà subire variazioni entro il limite massimo del **40%** del totale a livello di Piano fino a 5 (*cinque*) giorni prima dell’effettivo inizio delle attività di ognuno dei Progetti, costituenti il Piano, che si avvia. Nessuna variazione nell’elenco delle aziende potrà essere effettuata dopo l’avvio delle attività, tranne in casi di assoluta eccezionalità che dovranno essere sottoposti al preventivo esame del CdA del FAPI per l’eventuale approvazione.

4.1.1 Gruppo di monitoraggio e indirizzo

Le parti sociali firmatarie del Piano possono nominare un gruppo di monitoraggio e di indirizzo costituito pariteticamente da propri rappresentanti. Il Gruppo svolge funzioni di indirizzo e di verifica della qualità/efficacia dell’intervento attraverso attività di monitoraggio indicate e specificate nell’apposito box del Formulario, in cui verranno riportati anche i nominativi dei suoi membri.

4.1.2 Finanziamento dei Progetti

Il massimo del contributo finanziario erogabile, a carico del FAPI, per ciascun Progetto è pari a Euro 20.000,00(ventimila).

FAPI si riserva la facoltà di ridurre il contributo finanziario con riferimento ad uno o più elementi del Piano formativo presentato e /o di riproporzionare gli importi richiesti per il Piano.

4.1.3 Metodologie di Formazione

Nell’attuazione dei progetti si potrà fare ricorso, in modo coerente con le finalità proprie della Misura per cui si concorre e con gli obiettivi perseguiti con le attività da realizzare, a diverse metodologie e tecnologie formative. In ogni Piano sono ammesse più modalità di erogazione della formazione, opportunamente integrate tra di loro, come ad esempio:

a) Aula

Moduli realizzati in ambienti didatticamente strutturati interni o esterni all’impresa.

b) Seminari

Momenti di approfondimento, di aggiornamento, di scambio professionale, di autodiagnosi in azienda, interaziendali e/o esterni all’azienda.

c) FAD, comunità di pratiche

Attività di FAD *on line* o di autoformazione assistita da strumenti FAD. Le tecniche e le metodologie devono essere opportunamente dettagliate con analisi di sostenibilità delle infrastrutture informatiche e contenere dettagliate procedure di monitoraggio e verifica.

d) Affiancamento, training on the job, coaching

Moduli di apprendimento basati su esercitazioni guidate di processi di lavoro e approfondimenti con autodiagnosi assistita.

e) Project work

Moduli di apprendimento in autoformazione guidata e assistita basati su attività programmate finalizzate alla realizzazione di un elaborato.

Le attività di cui ai precedenti punti b), c), d), e), non possono superare complessivamente il 30% delle ore di formazione previste.

f) Attività propedeutiche: preparatorie, di autodiagnosi, di sostegno, di accompagnamento e di diffusione/valorizzazione

Attività di studio e di ricerca; analisi organizzativa; analisi dei fabbisogni; assessment; seminari/convegni di sensibilizzazione - approfondimento e diffusione; work-shop; focus group; attività di audit con diverse finalizzazioni; studio ed elaborazione di materiali coerenti con le caratteristiche e gli obiettivi delle Misure, a supporto dell'intervento. Tali attività, e comunque tutto ciò che non può essere ricondotto ad attività formativa in senso stretto sono ammesse nel limite massimo del 30% del costo totale del Piano.

5. Soggetti che presentano i Piani

Possono presentare domanda di ammissione al contributo finanziario Fapi:

- a)** Le Imprese o Consorzi di Imprese che alla data di presentazione del Piano siano aderenti cioè iscritte al FAPI e che si impegnino a mantenere l'iscrizione per almeno 12 mesi pena la revoca del contributo. Le aziende che si candidano per la presentazione e gestione dei Piani e dei Progetti rivolti ai propri dipendenti dovranno possedere i necessari requisiti minimi relativi a locali, attrezzature e personale qualificato per l'erogazione della formazione.
- b)** Enti di formazione e/o agenzie formative accreditate presso la Regione di pertinenza del Piano, su incarico formale delle Aziende beneficiarie. L'accreditamento dovrà essere documentato a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R.445/2000.

In caso di inesistenza del Sistema di Accreditemento regionale, l'Ente dovrà dichiarare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, lettera b, della Legge 845/78. Da tale dichiarazione si intende escluso il requisito di cui al punto 3 dell'art. 5, lettera "b" della citata Legge 84578.

- c)** Associazioni temporanee di impresa (ATI) o di scopo (ATS) fra i predetti soggetti, alle quali possono aderire le Università pubbliche e private, gli Istituti di Istruzione Superiore. In tal caso il titolare responsabile del Piano e del contributo finanziario Fapi è il capofila dell'ATI/ATS che dovrà essere accreditato presso la Regione di pertinenza del Piano. In tal caso il Soggetto proponente, capofila della costituenda ATI/ATS, dovrà allegare alla domanda di ammissione a contributo una dichiarazione di intenti a costituirsi in Associazione sottoscritta in originale dai legali rappresentanti dei componenti la medesima ATI/ATS con l'indicazione del soggetto capofila.

Nel caso di presentazione di domande di ammissione a contributo da parte di un gruppo di Aziende in franchising le stesse dovranno costituirsi in ATI/ATS.

La costituzione dell'ATI o dell'ATS dovrà essere ufficialmente comunicata al FAPI contestualmente alla restituzione della copia della Convenzione firmata allegando alla stessa una copia in originale dell'atto costitutivo firmato dai soggetti costituenti l'ATI/ATS.

Non sono ammesse ATI/ATS precedentemente costituite con carattere di permanenza nonché genericamente finalizzate alla gestione dei Piani finanziati dal Fapi. Sono, pertanto, esclusivamente ammesse le ATI/ATS costituite per la realizzazione dei Piani di volta in volta presentati e finanziati a valere sullo specifico Avviso cui si riferiscono.

5.1 - Soggetto Proponente e Soggetto Attuatore

Il Soggetto Proponente titolare del contributo finanziario che svolge le attività necessarie all'attuazione del Piano e quindi dei Progetti è il Gestore degli interventi, ovvero il soggetto Attuatore.

6. Aziende beneficiarie

Le aziende beneficiarie degli interventi dovranno dimostrare di essere aderenti al FAPI al momento della presentazione della domanda di contributo. L'adesione al FAPI dovrà essere dichiarata con apposita autocertificazione del Legale Rappresentante dell'azienda beneficiaria ai sensi del D.P.R.445/2000 con la quale si impegna altresì, pena la revoca del contributo, a mantenere l'iscrizione al FAPI per almeno 12 (dodici) mesi a far data dalla dichiarazione stessa, unitamente alla copia del Modulo DM 10 attestante l'adesione al FAPI.

7. Modalità di presentazione dei Piani e delle richieste di finanziamento

L' Azienda può:

- Essere titolare e interamente realizzatrice del proprio Piano Formativo, ossia:
 - a) Presentare il Piano e i Progetti in esso contenuti;
 - b) Gestire direttamente la realizzazione dei Piani e dei Progetti.

In questo caso l'Azienda è titolare del contributo finanziario del Piano, quindi è responsabile della gestione complessiva (tecnica, didattica e amministrativa) della realizzazione del Piano e dei Progetti nei confronti del FAPI. Quindi l'Azienda è, al contempo, Proponente e Attuatore.

- Incaricare formalmente Soggetti terzi accreditati presso le Regioni in cui si svolge l'attività formativa per la presentazione e l'attuazione dei Piani Formativi;

In questo caso i Soggetti terzi accreditati sono titolari del contributo finanziario del Piano, quindi direttamente responsabili della presentazione del Piano e della gestione complessiva (tecnica, didattica e amministrativa) della realizzazione del Piano e dei Progetti costituenti il Piano nei confronti del FAPI. Il Soggetto terzo (accreditato) è, quindi, il Proponente/Attuatore del Piano e dei Progetti per conto delle Aziende committenti.

8. Destinatari degli interventi formativi

Sono destinatari degli interventi formativi lavoratori/trici dipendenti da Imprese aderenti al FAPI per i quali esista l'obbligo del versamento all'INPS del contributo integrativo di cui all'art. 25 della legge 845/1978.

Pertanto possono essere destinatari di detti interventi:

- Lavoratori/trici assunti con contratto a tempo indeterminato;
- Lavoratori/trici assunti con contratto a tempo determinato,
- Lavoratori/trici temporaneamente sospesi per crisi congiunturale, riorganizzazione aziendale e/o riduzione temporanea di attività.

Nel caso di attività svolte fuori dall'orario di lavoro, il cui impegno non sia coperto da retribuzione, non è ammesso a rendiconto il costo del lavoro dei lavoratori/trici destinatari dell'intervento formativo.

9. Modalità per la presentazione dei Piani Formativi

I Piani Formativi devono essere redatti e trasmessi per via telematica al Fapi tramite l'apposito applicativo informatizzato disponibile on-line sul sito del Fondo all'indirizzo Internet www.fondopmi.it. a partire dal giorno **5 settembre 2008** nei termini di presentazione stabiliti al successivo par. 11.

Per accedere al sistema di inserimento on line:

- 1 - le aziende e gli enti che hanno presentato domanda di finanziamento sul precedente Avviso potranno accedere attraverso le credenziali già in proprio possesso;
- 2 - le aziende e gli enti che presentano domanda di finanziamento per la prima volta, dovranno inviare una e mail all'indirizzo helpdesk.formulario@fondopmi.it con la richiesta di accreditamento indicando:
 - a) P.IVA
 - b) Ragione Sociale
 - c) Ente/Agenzia formativa o Azienda
 - d) se Azienda indicare anche la matricola INPS.

A fronte della richiesta verranno comunicate, con il medesimo mezzo (e-mail), le modalità di completamento dei dati aziendali e le credenziali di accesso al Sistema.

L'applicativo informatizzato di caricamento dei dati dei Piani Formativi consente la stampa, anche parziale, delle informazioni inserite secondo i lay out prestabiliti.

A completamento dell'attività di inserimento delle informazioni e della procedura di conferma (funzionalità di chiusura), il richiedente deve inviare al FAPI, nei tempi e nei modi previsti, la seguente documentazione sottoscritta dal Legale rappresentante del Soggetto Proponente in autocertificazione ai sensi di legge:

1. Modulo di richiesta del contributo finanziario FAPI;
2. Lettera di incarico delle Imprese beneficiarie degli interventi con allegati copia del DM10;
3. Dichiarazione di accettazione della convenzione;
4. Dichiarazione di intenti alla costituzione dell'Associazione ATI/ATS (se prevista) sottoscritta in originale dai Legali Rappresentanti dei partners della stessa;
5. Dichiarazione di condivisione e approvazione del Piano (con allegato l'elenco dei Progetti costituenti il Piano) con le firme autografe in originale dei Rappresentanti delle Parti Sociali in applicazione di quanto stabilito al successivo par. 12.1 (modulo stampabile in qualunque momento direttamente dall'applicativo on line);
6. Copia fotostatica del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante in allegato ai documenti per i quali è richiesto.

La predetta documentazione, per ogni singolo Piano, deve essere contenuta in un unico plico debitamente sigillato, recante all'esterno, oltre alla intestazione e al recapito del mittente, la dicitura **“FAPI - Fondo Formazione PMI – Sede operativa – Via del Gesù 62, 00186 Roma – Avviso 2-2008 Codice Piano.....(rilasciato dall'applicativo informatizzato di caricamento dei dati relativi alle richieste di finanziamento)”**.

Relativamente ai Piani presentati, i plichi, contenenti la suddetta documentazione, devono essere spediti al FAPI, con Raccomandata A.R., entro e non oltre i cinque giorni solari successivi alla chiusura della procedura di inserimento delle informazioni nell'applicativo informatizzato. Fa fede la data del timbro postale.

Per supportare gli utenti del sistema on line di caricamento dei dati relativi alle richieste di finanziamento, è operativo un servizio di Help Desk Tecnico, raggiungibile telefonicamente (06.697708211). E' altresì attivo via e-mail: helpdesk@fondopmi.it un sistema di assistenza tecnica all'Avviso.

10. Conservazione della documentazione

Copia di tutta la documentazione di cui al precedente paragrafo, in copia originale, dovrà essere conservata agli atti dal Soggetto proponente costituendo parte integrante della documentazione relativa alla attuazione degli interventi formativi nel caso di approvazione del Piano, ivi compresa una copia a stampa del formulario (Piano e Progetti) compilato on line stampata direttamente dall'applicativo informatizzato.

11. Termini per la presentazione dei Piani

Le domande di ammissione al contributo finanziario possono essere inoltrate per via telematica al FAPI in qualsiasi momento secondo la procedura descritta al precedente paragrafo 9 e a partire dalla data indicata nel medesimo paragrafo, tenendo conto che la data di presentazione coincide con la data di effettiva e definitiva chiusura della procedura di inserimento on line. Tale data è elemento determinante ai fini dell'ammissibilità alla fase di valutazione relativa. **I Piani devono essere chiusi sul sistema online entro e non oltre le ore 18.00 del 30 settembre 2008.**

Il FAPI si riserva, in ogni caso, di chiedere chiarimenti ed eventuale documentazione integrativa. Per qualsiasi informazione e/o chiarimento in merito ai contenuti del presente Avviso è possibile rivolgersi, ove costituita, alla sede dell'Articolazione Regionale competente, oppure contattare i numeri 06.697708213/14/15/16 e/o scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica helpdesk@fondopmi.it

11.1 Modifica delle date di presentazione

Il CdA del Fapi si riserva, a suo insindacabile giudizio, nelle forme e nei modi che riterrà più opportuno, la facoltà di modificare la scadenza indicate al precedente paragrafo 11.

12. Ammissibilità dei Piani

L' ammissibilità dei Piani alla fase di valutazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- La procedura di inserimento delle informazioni richieste nell'applicativo informatizzato per la trasmissione telematica dei Piani al Fapi (cfr. par. 9) deve essere chiusa entro i termini di presentazione fissati (cfr. par. 11). Pertanto la data di effettiva chiusura della procedura è elemento determinante ai fini della ammissibilità del Piano alla fase di valutazione relativa.

- La copia cartacea relativa al Piano e ai Progetti costituenti il Piano di cui al precedente par. 10 deve essere stampata dall'applicativo informatizzato dopo la chiusura della procedura di inserimento delle informazioni.
- La documentazione di cui al precedente paragrafo 9 deve essere inviata al Fapi mediante Raccomandata A.R., entro e non oltre i 5 giorni solari successivi alla data di chiusura della procedura di inserimento delle informazioni nell'applicativo informatizzato. Fa fede la data del timbro postale.
- Alla documentazione di cui al precedente par. 9 deve essere allegata copia fotostatica del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore, titolare del contributo finanziario.
- Alle lettere di incarico delle Imprese deve essere allegata copia fotostatica del documento di riconoscimento del Titolare dell'Impresa ovvero del Legale Rappresentante della stessa.
- Il Piano deve essere condiviso e approvato dalle Parti Sociali mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo in applicazione di quanto stabilito al successivo par. 12.1. La mancata indicazione dei nominativi dei Rappresentanti delle Parti Sociali firmatarie nel modulo e nell'applicativo informatizzato darà luogo alla non ammissione alla successiva fase di valutazione e conseguente ammissione al contributo Fapi.

L'assenza e/o la non conformità anche di uno solo dei predetti elementi o la incompleta o errata indicazione delle informazioni richieste darà luogo alla non ammissione alla successiva fase di valutazione e conseguente ammissione al contributo Fapi.

Non saranno inoltre ammessi alla valutazione:

- i Piani per i quali sono stati richiesti ed approvati, all'atto della presentazione, finanziamenti pubblici ovvero a valere su altri Fondi. All'uopo dovrà essere allegata alla modulistica di presentazione del Piano una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di non aver richiesto i predetti finanziamenti o di non averli avuti approvati ovvero di formale rinuncia agli stessi.

In presenza di speciali circostanze, adeguatamente illustrate dal soggetto proponente ed effettivamente connesse con la natura e la specificità degli interventi da effettuare, il CdA del Fondo si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, l'ammissione al finanziamento di Piani che comportino deroghe alle prescrizioni contenute nel presente Avviso.

12.1 Sottoscrizione del Piano da parte delle Parti Sociali

a)- Nel caso di Piano Aziendale

- per la parte Sindacale
La firma è di competenza della Rappresentanza Sindacale in impresa RSU, ove esistente o della RSA ove esistente.
Nel caso di adesione della RSA i soggetti presentatori invieranno il Piano, tramite Raccomandata con Avviso di ricevimento, alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori CGIL, CISL, UIL socie del Fondo non rappresentate dalla RSA, richiedendone la condivisione e la sottoscrizione, che dovrà pervenire per iscritto

inderogabilmente entro 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento del Piano. Trascorso detto termine il Piano potrà essere comunque presentato.

Se non è presente la RSU o la RSA la firma di parte sindacale è di competenza delle Organizzazioni Sindacali territoriali o regionali.

Comunque nel caso in cui non siano presenti le sigle di tutte le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL i soggetti presentatori invieranno il Piano, tramite Raccomandata con Avviso di ricevimento, alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori non firmatarie, richiedendo la condivisione e la sottoscrizione, che dovrà pervenire per iscritto inderogabilmente entro 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento del Piano. Trascorso detto termine il Piano potrà comunque essere presentato con la firma di almeno una delle tre Organizzazioni Sindacali.

- per la parte Datoriale

La firma è di competenza del Rappresentante Legale dell'Azienda beneficiaria e delle organizzazioni territoriali API/Federazioni regionali API o Organizzazione nazionale Confapi. Nel caso in cui non sia presente la firma dell'API, l'azienda beneficiaria dovrà inviare il Piano, tramite Raccomandata con Avviso di ricevimento all'API territoriale o regionale di pertinenza o alla Organizzazione nazionale Confapi, richiedendone la condivisione e la sottoscrizione, che dovrà pervenire per iscritto inderogabilmente entro 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento del Piano. Trascorso detto termine il piano potrà comunque essere presentato.

b)- Nel caso di Piano Interaziendale e/o Settoriale

- per la parte Sindacale

Per i suddetti Piani la firma è di competenza delle Organizzazioni Sindacali territoriali o regionali o delle RSU qualora le stesse siano presenti in tutte le Aziende beneficiarie. Nel caso di firma a livello territoriale o regionale (con esclusione del caso della firma da parte delle RSU) qualora non siano presenti le sigle di tutte e tre le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, i soggetti presentatori invieranno il Piano, tramite Raccomandata con Avviso di ricevimento, alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori non firmatarie richiedendone la condivisione e sottoscrizione, che dovrà pervenire per iscritto inderogabilmente entro 10 giorni solari dal ricevimento del Piano. Trascorso detto termine il Piano potrà essere comunque presentato con la firma di almeno una delle tre Organizzazioni Sindacali.

- per la parte Datoriale

la firma è di competenza delle organizzazioni territoriali API/Federazioni regionali API o Organizzazione nazionale Confapi.

In tutti i casi descritti i soggetti presentatori dovranno fornire al Fondo nazionale la documentazione che attesti l'invio alle parti non firmatarie per la richiesta del loro consenso (copia del testo e della ricevuta della raccomandata dalla quale si evinca la data certa della spedizione). Detta documentazione dovrà pervenire al Fapi, unitamente alla documentazione descritta al par. 9 del presente Avviso, nei termini prescritti.

13. Valutazione dei Piani

Per la valutazione dei Piani, il Nucleo Tecnico di Valutazione procede immediatamente alla verifica dell'ammissibilità e alla valutazione dei Piani e dei Progetti presentati secondo l'ordine di protocollo di arrivo dei Piani. I risultati delle valutazioni vengono registrati secondo le procedure previste dal Manuale Nazionale di Valutazione.

La valutazione dei Piani e dei Progetti viene realizzata facendo riferimento ai macrocriteri di valutazione riportati nelle tabelle allegate.

Ad ogni indicatore è assegnato un punteggio massimo per un totale complessivo pari a 130 punti. L'attribuzione del punteggio è direttamente legata alla chiarezza ed esaustività dell'esposizione ed in particolare alla **presenza della documentazione di merito allegata**.

Solo per i progetti che superano la soglia minima di ammissione al finanziamento di 66 punti, al punteggio ottenuto dalla valutazione dei precedenti indicatori vengono sommati dei **bonus** per ciascuno dei criteri indicati nella tab. 2 del presente Avviso.

L'applicazione di tali bonus è subordinata alla presenza della documentazione di merito allegata e costituisce elemento essenziale per l'attribuzione del punteggio nella procedura di valutazione.

Non saranno ammessi a finanziamento i Piani che, nella valutazione, conseguiranno un punteggio **inferiore a 66 punti**.

13.1 Priorità

Il FAPI, nella attribuzione dei punteggi di valutazione intende dare priorità, ai Piani con i seguenti requisiti documentati:

- **Caratteristiche delle aziende e dei lavoratori**

- aziende nei settori di attività economica con maggiore incidenza degli infortuni e relativi codici ATECO:

estrazioni di minerali (cod. C), costruzioni (cod. F); legno e prodotti in legno (cod. DD); articoli in gomma e materie plastiche (cod. DF, DG e DH); lavorazione minerali non metalliferi (cod. DI); lavorazione metalli (cod. DJ); macchine ed apparecchi meccanici (cod. DK); fabbricazione mezzi di trasporto (cod. DM); trasporti (cod. I-60 e I-62); magazzinaggio e comunicazioni (cod. I-63 e I-64).

- aziende con meno di 50 dipendenti.

- lavoratori assunti da meno di 12 mesi

13.2 Qualità del Piano formativo

Costituisce elemento di valutazione positiva la presenza nel Piano dei seguenti elementi di programmazione dell'intervento, che dovranno essere descritti dal soggetto presentatore nelle forme e nei modi richiesti e specificati nel Formulario, che fa parte integrante del presente Avviso.

1. Seminario informativo all'inizio delle attività rivolto a tutto il personale dell'azienda beneficiaria, compreso il datore di lavoro, oltre i lavoratori destinatari dell'intervento formativo (costo massimo ammissibile Euro 1.000,00) ;
2. Utilizzo di metodologie formative finalizzate alla autodiagnosi e alla individuazione dei principali fattori di rischio e della efficacia del sistema sicurezza in quella specifica azienda, oltre a strumenti finalizzati alla realizzazione delle possibili azioni ed interventi ritenuti idonei per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nel proprio luogo di lavoro;

3. Realizzazione e utilizzo di procedure e materiali didattici replicabili per la standardizzazione degli interventi per specifici comparti;
4. Attività e supporti didattici specifici rivolti alla sicurezza in contesti multilinguistici e interculturali destinati ai lavoratori non italiani;
5. Il coinvolgimento degli RLS aziendali in forme e modi da specificare nel testo del progetto formativo;
6. Seminario finale rivolto a tutto il personale, compreso il datore di lavoro, in cui si presentano i risultati dell'intervento (costo massimo ammissibile Euro 1.000,00).

13.3 Punteggi per la valutazione dei piani

Tab. 1

1. Criteri di valutazione degli aspetti progettuali/organizzativi	Punteggio
1.1 Modalità e livello di accuratezza della selezione dei destinatari con riferimento ai reali rischi in merito alla sicurezza e alla salute	Max 15
1.2 Grado di coerenza degli obiettivi e delle modalità di attuazione dell'intervento in relazione ai fattori di rischio dei lavoratori dell'azienda	Max 15
1.3 Livello di competenza/esperienza dell'Ente attuatore verificabile dal profilo professionale dello staff di progetto congruente con i temi della sicurezza	Max 10
1.4 Percentuale di presenza di lavoratori assunti da meno di 12 mesi	Max 20
1.5 Percentuale di presenza di aziende con meno di 50 addetti	Max 20
1.6 Economicità del Progetto (parametri di costo, cofinanziamento) rispetto all'articolazione dell'intervento.	Max 10
2. Criteri di valutazione della qualità della proposta formativa (Presenza di una o più delle seguenti attività -il punteggio prevede 0 per l'assenza e il relativo punteggio proporzionale per la presenza delle caratteristiche di qualità	Max 40
2.2 Seminario informativo all'inizio delle attività rivolto a tutto il personale dell'azienda beneficiaria, compreso l'imprenditore, oltre i lavoratori destinatari dell'intervento formativo	5
2.3 Presenza di metodologie formative finalizzate alla autodiagnosi dei fattori principali di rischio, della efficacia del sistema sicurezza in quella specifica azienda oltre a strumenti finalizzati alla realizzazione delle possibili Azioni ed interventi ritenuti idonei per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nel proprio luogo di lavoro	15
2.4 Seminario finale rivolto a tutto il personale in cui si presentano i risultati dell'intervento	5
2.5 Realizzazione e utilizzo di procedure e materiali didattici replicabili per la standardizzazione degli interventi per specifici comparti	5
2.6 L'introduzione di attività specifiche rivolte alla sicurezza in contesti multilinguistici e interculturali destinata ai lavoratori non italiani;	5
2.7 Il coinvolgimento degli RLS aziendali in forme e modi da specificare nel testo del progetto formativo	5
Tot.	130

I punteggi della Tab. 2 Bonus sono assegnati solo ai Piani che superano la soglia minima di 66 punti.

Tab. 2 Bonus

3. Criteri di valutazione	Punteggio
3.1 Appartenenza di tutte le aziende del piano in uno dei settori produttivi indicati al paragrafo 4.1	15
3.2 Adesione e sottoscrizione del Piano di tutte e quattro le Parti sociali soci del FAPI	15
3.3 Presenza del Gruppo di monitoraggio e di indirizzo di cui al Parag 4.1.1.	5
Tot.	35

13.4 Attribuzione del Punteggio

Il valore del Piano, che ne determina l'inserimento o meno e la posizione nella graduatoria dei Piani ammessi a contributo, è dato dalla media risultante dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascuno dei Progetti, diviso per il numero dei Progetti costituenti il Piano.

14. Approvazione dei Piani Formativi

I risultati delle valutazioni effettuate dal Nucleo di Valutazione vengono sottoposti, secondo la scadenza prevista al paragrafo 11 del presente Avviso, al CdA che delibera le graduatorie dei Piani ammessi e gli elenchi di quelli non ammessi a contributo. Tali elenchi sono pubblicati sul sito del Fondo all'indirizzo internet www.fondopmi.it:

- le graduatorie dei Piani ammessi a finanziamento;
- gli elenchi dei Piani non ammessi a finanziamento con la relativa motivazione.

L'approvazione dei Piani avverrà secondo la procedura sopra descritta e l'attribuzione del contributo finanziario sarà garantita fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Ai presentatori dei Piani ammessi a finanziamento verrà inviata comunicazione formale di approvazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

14.1 Richiesta di riesame

Il Soggetto proponente il cui piano non sia stato ammesso alla fase di valutazione, ha facoltà di presentare domanda di riesame, con raccomandata AR, entro 10 giorni solari dalla data di pubblicazione delle graduatorie di approvazione sul sito del Fapi (fa fede il timbro postale). La domanda di riesame è inoltrata al Collegio dei Garanti che decide insindacabilmente entro i 30 giorni solari successivi alla data di ricevimento della richiesta di riesame. La decisione, con la relativa motivazione, ratificata dal C.d.A del Fondo, è comunicata dal Fapi al soggetto interessato.

Non sono ammesse richieste di riesame riguardanti Piani ammessi alla valutazione ma il cui punteggio sia inferiore alla soglia minima di 66 punti.

15. Costi Ammissibili

Il costo di ogni singolo progetto va definito sulla base del miglior rapporto possibile fra finanziamento richiesto e qualità/obiettivi dell'attività che si intende realizzare. Pertanto il contributo massimo erogabile dal FAPI per ogni intervento formativo deve corrispondere ai seguenti parametri di costo:

- max €30,00 (*trenta*) ora/allievo fino a 5 lavoratori;
- max €24,00 (*ventiquattro*) ora/allievo per un minimo di 6 ed un massimo di 14 lavoratori;
- max €20,00 (*venti*) ora/allievo per un minimo di 15 ed un massimo di 20 lavoratori.

Più precisamente, le voci di costo ammissibili sono definite e descritte nel “Manuale di Gestione” pubblicato sul sito del FAPI.

Dette voci sono aggregate in quattro categorie per le quali si dà indicazione delle percentuali massime di spesa riferite al contributo finanziario del Fondo:

Categoria “A”: Spese per personale
(*escluse le attività propedeutiche e di accompagnamento di cui al paragrafo 4.1.2 – voce A1 del preventivo di spesa*)

Categoria “B”: Spese per attività d’aula

Categoria “C”: Spese per i destinatari

Categoria “D”: Generali e di gestione

- Piani aziendali:

Categoria di spesa “A”:	70% del totale della quota di finanziamento del Piano (+/- 7 punti percentuali)
Categorie di spesa “B+D”:	25% del totale della quota di finanziamento del Piano (+/- 5 punti percentuali)
Categoria di spesa “C”	5% del totale della quota di finanziamento del Piano (+/- 2 punti percentuali)

- Esclusivamente per i Piani interaziendali e settoriali, le percentuali delle suddette categorie sono le seguenti:

Categoria di spesa “A”:	70% del totale della quota di finanziamento del Piano (+/- 7 punti percentuali)
Categorie di spesa “B+C+D”:	30% del totale della quota di finanziamento del Piano (+/- 5 punti percentuali)

L’importo del contributo finanziario Fapi si intende al lordo di IVA e di ogni altro onere.

16. Regime di aiuti

Il decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 148 del 24 giugno 2003 all'art. 4 e successive integrazioni stabilisce che le risorse destinate ai Fondi Interprofessionali debbano rispettare le regole comunitarie in materia di aiuti di stato. Conseguentemente gli interventi di formazione continua finanziati dal FAPI si configurano come aiuti di Stato.

Le normative applicabili sono le seguenti:

- Regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato Cee agli aiuti destinati alla formazione.
 - Aiuto di Stato N. 324/2007 – Italia
Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Cee agli aiuti di importanza minore (de minimis).

Ai fini della determinazione del contributo pubblico concedibile, le imprese beneficiarie degli interventi, dovranno optare per l'applicazione di uno dei regimi previsti dai citati regolamenti.

La disciplina prevista nei suddetti regimi si applicherà ai Progetti di formazione presentati sia direttamente dalle imprese o consorzi, sia dagli altri organismi abilitati a presentare i progetti stessi, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è da ritenersi, in ambedue i casi, beneficiaria dell'attività formativa e del contributo.

17. Applicazione dei regimi di aiuti alla formazione

I contributi finanziari erogati dal FAPI costituiscono "aiuti di Stato", per i soggetti e secondo i principi, i limiti e le modalità di cui ai Regolamenti CE di cui al precedente paragrafo 17.

Pertanto, all'atto di presentazione del Piano, per ogni Progetto deve essere indicato il regime di aiuto applicato nei confronti delle aziende i cui lavoratori sono coinvolti nell'intervento formativo.

Gli interventi che si configurano come aiuti di Stato alle imprese possono rientrare:

- nel regime di "de minimis" (Reg. CE 1998/2006): l'importo complessivo dei finanziamenti pubblici assegnati ad una medesima impresa non può superare €200.000,00 su un periodo di tre anni ottenuti a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione Pubblica;
- nel regime di "esenzione" (Reg. CE 68/2001): l'importo pubblico finanziato è calcolato in percentuale rispetto al costo totale sovvenzionabile.

Nei Piani interaziendali le Aziende beneficiarie devono appartenere al medesimo regime di aiuti.

17.1 Applicazione del regime di "de minimis" (Reg. CE 1998/2006)

Per i Piani le cui Aziende beneficiarie degli interventi rientrano nel regime di "de minimis" (perché nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti non hanno superato la quota massima di finanziamento prevista a titolo di "de minimis" - Reg. CE 1998/12006), il Fapi eroga un contributo finanziario a copertura totale del costo del Piano.

17.2 Applicazione del regime di “esenzione” (Reg. CE 68/2001)

Per i Piani le cui Aziende beneficiarie degli interventi non rientrano nel regime di “de minimis” si applica il regime di “esenzione”. In questo caso la quota di contributo finanziario erogabile dal FAPI dovrà essere diversificata in funzione della tipologia di formazione erogata, della tipologia e della localizzazione dell’impresa di appartenenza dei partecipanti e dell’appartenenza o meno dei partecipanti alla categoria “lavoratore svantaggiato”.

La dimensione minima di tale quota deve essere calcolata sull’intero costo del Piano, secondo le percentuali della seguente tabella in funzione della tipologia di aziende beneficiarie del progetto stesso e della tipologia di formazione dell’intervento:

Quota massima di finanziamento		Formazione specifica	Formazione generale
GRANDI IMPRESE	al di fuori di una zona prioritaria	25%	50%
	in una zona prioritaria ex art. 87 c.3	30%	55%
	in una zona prioritaria ex art. 87 a.3	35%	60%
PICCOLE E MEDIE IMPRESE	al di fuori di una zona prioritaria	35%	70%
	in una zona prioritaria ex art. 87 c.3	40%	75%
	in una zona prioritaria ex art. 87 a.3	45%	80%

Le percentuali indicate nella tabella sono aumentate del 10% per interventi rivolti alla formazione di soggetti svantaggiati come definiti all’art. 2, punto “g” del Regolamento CE 68/2001.

Per la restante quota il costo del Piano dovrà essere coperto dalle aziende beneficiarie. Tale quota definita “quota obbligatoria di cofinanziamento” potrà essere giustificata attraverso l’importo del Reddito Allievi (o costo del lavoro dei partecipanti), rispettivamente a preventivo (Voce di spesa a preventivo: C.2.2) e successivamente in sede di certificazione finale della spesa (Voce di spesa a rendiconto: C.2.2).

Qualora l’importo del Reddito Allievi (o costo del lavoro dei partecipanti) non sia sufficiente a coprire la Quota Obbligatoria di cofinanziamento, il beneficiario dell’intervento si farà carico di una quota degli altri costi ammissibili.

17.2.1 Definizioni

Ai fini della applicazione delle percentuali indicate in tabella si intende per:

- a) “grande impresa”, qualsiasi Impresa che non rientri nella definizione di PMI di cui all’allegato “I” al Regolamento CE 68/2001;
- b) “piccola o media impresa”, qualsiasi Impresa che soddisfi i requisiti di cui all’allegato “I” al Regolamento CE 68/2001;

- c) “formazione specifica”, la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l’impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente;
- d) “formazione generale”, la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l’impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente.

Nei casi in cui siano previsti elementi di formazione specifica e di formazione generale, che non possono essere distinti ai fini della applicazione delle percentuali indicate in tabella, e nei casi in cui non sia possibile stabilire se l’intervento di formazione abbia carattere specifico o generale, si applicano le percentuali relative alla formazione specifica.

18. Avvio e termine delle attività, erogazione del finanziamento e rendicontazione

Le procedure relative alla gestione dei Piani e dei Progetti sono descritte nel Manuale di Gestione disponibile sul sito del FAPI unitamente alla relativa modulistica.

Per l’avvio e la gestione del Piano, il Soggetto Attuatore è tenuto ad attenersi a quanto stabilito nella Convenzione, a seguire la procedura descritta nel “Manuale di Gestione” mediante il Sistema informatizzato messo a disposizione sul sito del Fondo all’indirizzo internet www.fondopmi.it, sotto il link “Accesso Unificato”, e ad utilizzare (ove prevista) la modulistica predisposta dal Fapi.

Per l’avvio del Piano detta procedura prevede:

- l’invio al Soggetto Attuatore, titolare del contributo finanziario, da parte del Fapi, della comunicazione formale di avvenuta approvazione del Piano con allegate tre Copie della Convenzione firmate dal Presidente del Fondo;
- la restituzione al Fapi, da parte del Soggetto Attuatore, di due Copie in originale della “Convenzione” siglata in ogni pagina dal Legale Rappresentante e sottoscritta dallo stesso con timbro e firma in calce all’ultima pagina, entro 20 giorni solari dal ricevimento della stessa. Alle copie della Convenzione devono essere allegati:
 - Autocertificazione (mod. D.01 disponibile sul sito del Fapi) attestante, tra l’altro, l’assenza di provvedimenti giudiziari interdettivi disposti a termini di legge;
 - Atto costitutivo di ATI/ATS, qualora prevista.
- il Fapi, al ricevimento delle due copie della Convenzione, completa dei predetti allegati, procede ad autorizzare l’avvio del Piano per via telematica. Tale autorizzazione consiste nell’abilitazione del Sistema informatizzato all’inserimento dei dati e delle informazioni richieste da parte del Soggetto Attuatore.

Il Piano dovrà essere avviato entro i 20 giorni solari successivi alla data di abilitazione.

Tutte le attività previste dai Piani Formativi dovranno essere concluse entro 180 giorni solari dalla data di Avvio del Piano e rendicontate entro 60 (sessanta) giorni solari dal termine delle attività, escludendo dal computo il mese di Agosto.

Le modalità di avvio delle attività, di erogazione del finanziamento, di gestione e rendicontazione dei Piani e dei Progetti costituenti il Piano sono dettagliatamente descritte nel Manuale di Gestione del Fapi pubblicato sul sito del FAPI all'indirizzo Internet www.fondopmi.it.

Il FAPI dispone di un apposito servizio di assistenza tecnica al quale i presentatori potranno accedere scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica helpdesk@fondopmi.it.

19. Tutela della Privacy

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dati personali") il FAPI informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti dai soggetti che presenteranno domanda di finanziamento.

I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura.

Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma che un eventuale rifiuto da parte dei soggetti proponenti non consentirà al FAPI di prendere in esame la domanda.

I su indicati dati non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti Pubbliche Autorità o soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione.

Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03.

Titolare del trattamento è il FAPI Formazione PMI, con sede legale in Roma, Via della Colonna Antonina, n. 52 e con sede operativa in Via del Gesù 62, 00186 Roma.

20. Informazione e dati statistici

Su richiesta del Fapi il Soggetto Attuatore è tenuto a fornire eventuali informazioni e dati statistici aggiuntivi a quelli già richiesti dal sistema di gestione informatizzato con le modalità e nei termini di volta in volta dettati dalle specifiche esigenze.

21. CONVENZIONE TIPO

CONVENZIONE TIPO PER L’AFFIDAMENTO DEI PIANI DI FORMAZIONE CONTINUA DA PARTE DEL FAPI (Fondo Formazione PMI)

TRA

Il FAPI (FAPI Formazione PMI) con sede legale in via della Colonna Antonina, n. 52, Roma, C.F. 97294390584

E

(denominazione del soggetto attuatore), con sede legale in via _____, n.° _____,
Città _____, C.F. /P.IVA _____

SI CONVIENE E SI STIPULA:

Art. 1 – Affidamento

Il FAPI affida al Soggetto Attuatore, titolare del contributo finanziario, così come risulta costituito e rappresentato la realizzazione del Piano di Formazione Continua presentato ai sensi dell’Avviso 2 – 2008 approvato dal Fapi con Delibera del C.d.A. n. 30 del 9 luglio 2008, classificato con Codice Fapi _____, del costo totale pari a €....., suddiviso in €.....di contributo Fapi e in €.....di cofinanziamento a carico delle Imprese beneficiarie degli interventi.

Art. 2 – Disciplina del Rapporto

Il Soggetto Attuatore, titolare del contributo finanziario, dichiara di conoscere la normativa sull’ordinamento della Formazione Professionale regionale, nazionale e comunitaria.

Il Soggetto Attuatore, titolare del contributo finanziario, si impegna, pena la revoca del contributo:

- a. alla restituzione al Fapi di 2 copie in originale della presente convenzione siglata dal Legale Rappresentante in ogni pagina e sottoscritta dallo stesso con timbro e firma in calce all’ultima pagina, con invio con Raccomandata AR entro 20 giorni solari dal ricevimento (fa fede il timbro postale);
- b. al rispetto di quanto già previsto dal già citato Avviso pubblico relativamente all’avvio delle attività previste;
- c. al rispetto delle procedure contenute nel “Manuale di gestione” del Fapi e alle eventuali altre direttive
- d. successivamente emanate relativamente alla gestione tecnica e amministrativa, al monitoraggio e alla rendicontazione delle attività;
- e. alla gestione delle procedure e al trattamento dei dati attraverso l’impiego delle procedure informatiche, secondo quanto definito dal FAPI;
- f. alla messa a disposizione del Fapi dei prodotti eventualmente realizzati nel corso di attuazione degli interventi;
- g. a che l’Impresa/e beneficiaria/e del contributo, iscritta/e al Fapi, mantenga/no l’iscrizione al Fapi per almeno 12 (dodici) mesi secondo quanto specificato nell’Avviso cui si riferisce la presente Convenzione.

Il Soggetto Attuatore, titolare del contributo finanziario, accetta i controlli del FAPI sullo svolgimento delle attività e sull'utilizzazione del contributo finanziario erogato, effettuati anche mediante ispezioni dirette presso la sede di svolgimento delle attività didattiche, la Sede Operativa e/o la Sede Legale del gestore, da parte dei funzionari del Fondo o espletati da Agenzie e/o consulenti esterni specializzati appositamente incaricati dal Fapi.

Al fine di consentire, in qualunque momento, l'esatta visione della destinazione data al contributo finanziario assegnato, il Soggetto Attuatore si impegna a tenere tutte le registrazioni presso la propria Sede Operativa ubicata nel territorio della regione di pertinenza.

Art. 3 – Inizio e Termine

Il Fapi, al ricevimento delle due copie della Convenzione di cui al precedente art. 2, lettera a), abilita il Sistema informatizzato per l'inserimento delle informazioni relative alla gestione delle attività di competenza del Soggetto Attuatore.

Il Soggetto Attuatore, titolare del contributo finanziario, si impegna ad avviare il Piano entro e non oltre 20 giorni solari dalla abilitazione, da parte del Fondo, all'inserimento on-line delle informazioni richieste.

Il Soggetto Attuatore, titolare del contributo finanziario, si impegna altresì ad ultimare le attività previste dal Piano di Formazione Continua e alla presentazione del rendiconto finale secondo quanto espressamente indicato nell'Avviso cui la presente Convenzione si riferisce.

Qualora prevista la costituzione dell'ATI/ATS dovrà avvenire in data antecedente l'avvio delle attività ed essere comunicata al FAPI contestualmente alla restituzione della Convenzione firmata allegando alla stessa una copia dell'Atto costitutivo **firmato in originale** dai Soggetti costituenti l'ATI/ATS.

Il mancato rispetto dei termini temporali in ordine ad Avvio e chiusura del Piano e presentazione del Rendiconto darà luogo ad una decurtazione del contributo finanziario proporzionale ai giorni di ritardo fino ad un massimo di 60 gg.; oltre tale limite alla revoca dell'intero contributo finanziario.

Art. 4 – Modalità di esecuzione

Il Soggetto Attuatore, titolare del contributo finanziario, si impegna a svolgere integralmente le attività previste, nei termini e con le modalità descritte nel Piano e nei Progetti costituenti il Piano di Formazione Continua approvati e nel rispetto delle procedure di gestione e amministrazione contenute nel "Manuale di Gestione" del Fapi.

Il Soggetto Attuatore si impegna altresì a trasmettere al FAPI o, ove previsto ad inserire nel sistema informatico di gestione, contestualmente alla comunicazione di avvio delle attività, la documentazione e le informazioni previste nel Manuale di Gestione del Fapi ed ogni altro documento eventualmente richiesto.

Art. 5 – Modalità di erogazione del contributo finanziario

Il Soggetto Attuatore, titolare del contributo finanziario, è tenuto ad accendere un apposito Conto Corrente dedicato sul quale verranno accreditati tutti gli acconti ed i saldi relativi ai Piani formativi approvati in corrispondenza dei vari Avvisi Fapi.

L'importo del contributo finanziario concesso verrà erogato dal Fondo in tre tranches, secondo le seguenti modalità:

- a. primo svincolo pari al 50% del finanziamento concesso entro 30 giorni dalla ricezione da parte del Fondo di:
- Comunicazione di avvio del Piano;
 - Richiesta formale del Proponente, titolare del finanziamento
 - Fattura (o titolo equivalente) di importo pari alla prima anticipazione, con l'indicazione delle coordinate bancarie ed il numero di Conto Corrente dedicato su cui il Fapi accrediterà la somma;
 - Polizza fidejussoria o assicurativa a garanzia della somma richiesta, il cui testo dovrà obbligatoriamente essere conforme al modello indicato dal Fondo pena la non erogazione dell'anticipo;

Il primo svincolo dovrà comunque essere richiesto entro e non oltre i 90 gg. solari dalla data di avvio del piano comunicata al Fapi.

- b. secondo svincolo pari al 30% del finanziamento concesso entro trenta giorni dalla acquisizione, da parte del Fondo, della seguente documentazione:
- richiesta formale del Soggetto Attuatore, titolare del finanziamento
 - dichiarazione di spesa di almeno l' 80% della prima quota erogata e di impegno di spesa per almeno il 20% della parte rimanente, redatta in termini di autocertificazione (ai sensi dell'art. 45 della L. 445/2000) e resa dal Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore;
 - fattura o titolo equivalente di importo pari alla seconda anticipazione, con l'indicazione delle Coordinate bancarie ed il numero di Conto Corrente dedicato su cui il Fapi accrediterà la somma;
 - polizza fidejussoria o assicurativa a garanzia della somma richiesta, il cui testo dovrà obbligatoriamente essere conforme al modello indicato dal Fondo pena la non erogazione dell'anticipo;

Il secondo svincolo dovrà comunque essere richiesto entro e non oltre i 60 gg. solari antecedenti alla data ultima consentita di chiusura del piano.

- c. il saldo pari alla quota rimanente dovrà essere richiesto alla conclusione delle attività ovvero al termine della verifica rendicontale effettuata dagli Organi di controllo del Fapi secondo quanto stabilito nel Manuale di gestione del Fapi allegando:
- richiesta formale del Soggetto Attuatore, titolare del finanziamento;
 - fattura o titolo equivalente di importo pari alla seconda anticipazione, con l'indicazione delle Coordinate bancarie ed il numero di Conto Corrente dedicato su cui il Fapi accrediterà la somma;
 - polizza fidejussoria o assicurativa a garanzia della somma richiesta, il cui testo dovrà obbligatoriamente essere conforme al modello indicato dal Fondo pena la non erogazione dell'anticipo.

Il Soggetto Attuatore può optare per il rimborso dell'intero contributo finanziario a presentazione del rendiconto finale.

In tal caso dovranno essere esposte a rendiconto esclusivamente spese interamente pagate e il rimborso del contributo finanziario dovrà essere richiesto alla conclusione della verifica rendicontale da parte degli Organi di controllo del Fapi.

L'importo del contributo riconosciuto a rendiconto verrà erogato a fronte del ricevimento da parte del Fondo di:

- richiesta formale del Soggetto Attuatore, titolare del finanziamento;
- fattura (o titolo equivalente) di importo pari alla seconda anticipazione, con l'indicazione delle Coordinate bancarie ed il numero di Conto Corrente dedicato su cui il Fapi accrediterà la somma.

L'importo del contributo riconosciuto a rendiconto verrà erogato a fronte del ricevimento da parte del Fondo di:

- richiesta formale del Soggetto Attuatore, titolare del finanziamento;
- fattura (o titolo equivalente) di importo pari alla seconda anticipazione, con l'indicazione delle Coordinate bancarie ed il numero di Conto Corrente dedicato su cui il Fapi accrediterà la somma.

Per l'erogazione della somma a saldo, il FAPI si riserva di richiedere eventuali chiarimenti ed integrazioni informative e documentali ed eventualmente la documentazione tecnica e amministrativa relativa alla gestione delle attività nonché effettuare controlli anche diretti presso la sede del Soggetto proponente, titolare del contributo finanziario.

Art. 6 – Costi riconosciuti

Il valore del contributo finanziario Fapi approvato è determinato dal prodotto tra il monte ore approvato (n.° partecipanti per la durata del singolo Progetto costituente il Piano) ed il parametro unitario di finanziamento (parametro ora/partecipante).

Ogni singolo Progetto costituente il Piano si intende completamente realizzato ad il valore del Contributo finanziario maturato coincide con il valore approvato quando il numero dei partecipanti effettivi risulta almeno pari al 70% dei partecipanti iniziali.

Nel caso in cui i partecipanti effettivi siano inferiori al 70% dei partecipanti iniziali, il valore del Contributo finanziario maturato deve essere ricalcolato secondo quanto previsto dal “Manuale di Gestione”.

In ogni caso il Fondo non riconosce alcun costo sostenuto per Progetti per i quali sia stato svolto un numero di ore di formazione inferiore al 30% delle ore previste.

Art. 7 – Restituzioni

Il Soggetto Attuatore, titolare del finanziamento si impegna ad effettuare la restituzione delle eventuali somme non utilizzate entro il termine di 60 giorni dalla conclusione delle attività mediante versamento sul c/c bancario n. **0120004734, UNIPOL Banca-Filiale di Roma, Via Saturnia, CIN “X”, ABI 03127, Cab 03200**, intestato FAPI Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale, con l'indicazione della seguente causale: “Restituzione parte contributo finanziario non utilizzata per lo svolgimento delle attività previste dal Piano di Formazione Continua classificato con **Codice Fapi** a valere sull'Avviso 1 – 2008, approvato dal FAPI con Delibera del C.d.A. n. del

Art. 8 – Sanzioni

In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il Fondo si riserva la facoltà di revoca del finanziamento concesso e di richiesta di restituzione delle somme eventualmente già erogate. Detta facoltà verrà comunque esercitata in caso di inosservanza dell'art. 2, punto “f” con la maggiorazione delle spese legali e di eventuali costi aggiuntivi.

In caso di inosservanza degli obblighi anzidetti si applicano in ogni caso le norme civilistiche in tema di responsabilità civile.

Art. 9 – Divieto di cumulo

Il Proponente, titolare del finanziamento, dichiara di non percepire contributi o altre sovvenzioni da Organismi pubblici e/o privati per le attività oggetto della presente convenzione.

23. Modulistica

La sottoelencata modulistica, che dovrà pervenire al Fapi con le modalità e nei termini descritti nel presente Avviso, è parte integrante del Piano cui viene riferita. Detta modulistica è disponibile sul sito del FAPI all'indirizzo internet www.fondopmi.it.

Tab. 3 - Matrice dei documenti da inviare al Fapi alla presentazione di ogni singolo Piano

Modulo	Descrizione	Domande presentate direttamente dalle Imprese beneficiarie		Domande presentate da Imprese e loro consorzi, Enti, Società, Agenzie formative su incarico specifico delle Imprese beneficiarie	
M. 01	Domanda di ammissione a finanziamento (per Enti terzi incaricati)			X	
M. 02	Domanda di ammissione a finanziamento (per Imprese beneficiarie)	X			Con, in allegato, copia DM 10 di adesione al FAPI
M. 03	Lettera di incarico dell'Impresa beneficiaria			X	Con, in allegato, copia DM 10 di adesione al FAPI
M. 04	Dichiarazione di accettazione della "Convenzione tipo"	X		X	
=	Dichiarazione di condivisione e approvazione del Piano da parte delle Parti Sociali	X	Stampabile dal Sistema on-line	X	Stampabile dal Sistema on-line
=	Fotocopia documento di identità del Legale Rappresentante	X		X	
M. 05	Dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'art. 5, lettera b, Legge 845/78			X	Vedi Paragrafo 5, punto b) del presente Avviso